



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME
Provincia di Pisa

REGOLAMENTO DEI CONTROLLI IN
MERITO ALLA SITUAZIONE REDDITUALE E
PATRIMONIALE (ISEE) DEI NUCLEI
FAMILIARI DEI SOGGETTI BENEFICIARI DI
PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE O DI
ACCESSO AGEVOLATO A SERVIZI DI
PUBBLICA UTILITA'

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 22 dicembre 2011, n.110.

Regolamento dei controlli in merito alla posizione reddituale e patrimoniale (ISEE) dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni sociali agevolate o di accesso agevolato a servizi di pubblica utilità.

Art. 1 – Finalità del regolamento

Il presente regolamento persegue lo scopo di garantire generale equità e di prevenire possibili abusi nell'accesso agevolato dei cittadini alle prestazioni sociali e assistenziali erogate dall'Amministrazione, o a servizi di pubblica utilità.

Art. 2 - Riferimenti normativi

In materia di documentazione e di procedimento amministrativo: DPR 28 dicembre 2000, n.445, artt. 43, 46, 47, 71, 72, 75 e 76; legge 7 agosto 1990, n.241;

In materia di definizione dei criteri unificati per la valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate: D.lgs. 31 marzo 1998, n.109; D.lgs. 3 maggio 2000, n.130; legge 24 dicembre 2007, n.244, art.1 comma 344; legge 30 luglio 2010, n.122; art. 34 legge 4 novembre 2010, n. 183;

In materia di accertamento e di controllo sostanziale delle posizioni in oggetto: circolare del Comando generale della Guardia di Finanza 11 novembre 2002, n.393000; circolare del Comando generale della Guardia di Finanza 19 luglio 2010, n.216335/10/42; circolare 12 gennaio 2011, n. 2 della Direzione generale dell'INPS.

Art. 3 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la materia dei controlli obbligatori delle dichiarazioni rese al Comune di San Giuliano Terme, d'ora in avanti "Comune", riguardanti la valutazione della situazione economica (ISEE) dei soggetti che richiedano prestazioni sociali agevolate e/o l'accesso agevolato a servizi di pubblica utilità.

2. Le dichiarazioni di cui al punto precedente, rese sotto la personale responsabilità del dichiarante, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", assumono i caratteri della:

a) **dichiarazione sostitutiva di certificazione**, se attinenti agli stati, qualità personali e fatti elencati nell'art. 46 del DPR 445/2000;

b) **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**, se concernenti stati, fatti o qualità personali non ricadenti tra quelli attestabili a titolo di dichiarazione sostitutiva di certificazione, anche non riguardanti direttamente il dichiarante, purché a sua diretta conoscenza e rese nel suo proprio interesse (art. 47 del DPR 445/2000).

3. Nell'ambito del presente regolamento, la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN) concernenti le informazioni necessarie per la determinazione dell'Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), sono semplicemente indicate come "dichiarazioni".

Art. 4 - Ambito e natura del procedimento di controllo

1. Il **controllo** riguarda le dichiarazioni rilevanti ai fini del **procedimento principale** capace di dar luogo all'erogazione di una prestazione sociale agevolata e/o di agevolare l'accesso a servizi di pubblica utilità e/o di comportare l'attribuzione di un beneficio a favore del soggetto dichiarante.

Regolamento dei controlli in merito alla posizione reddituale e patrimoniale (ISEE) dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni sociali agevolate o di accesso agevolato a servizi di pubblica utilità.

2. Il controllo costituisce un sub-procedimento inserito nel quadro del procedimento principale sul quale insiste e non costituisce condizione di perfezionamento di quest'ultimo.

Art. 5 - Oggetto del controllo

1. Oggetto del controllo è la **completezza e veridicità** del contenuto della dichiarazione, inteso quale rappresentazione di dati oggettivi, quantificabili e non suscettibili di valutazioni discrezionali.

Art. 6 - Soggetti preposti all'effettuazione del controllo

1. Il responsabile del procedimento è tenuto alle operazioni di controllo delle dichiarazioni rilevanti ai sensi del precedente art.3. Ove il responsabile del procedimento non sia stato individuato, l'istruttoria procedimentale fa capo al dirigente competente.

2. Nel caso in cui la dichiarazione sia resa nell'ambito di un procedimento complesso, inteso come risultato di più procedimenti, ciascuno facente capo ad un distinto responsabile, il responsabile del controllo è formalmente individuato dal Direttore generale.

Art. 7 - Modalità di controllo

1. Il procedimento di controllo, rispetto al procedimento principale sul quale insiste, può essere:

- a) **preventivo**, se precede l'adozione del provvedimento conclusivo;
- b) **successivo**, se segue l'adozione del provvedimento conclusivo.

2. Il procedimento di controllo, a seconda dei destinatari cui è diretto, può svolgersi nelle seguenti modalità:

- a) **"puntuale"**, quando concerne **specifiche dichiarazioni**. Esso concerne tutti i casi particolari in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità della dichiarazione;
- b) **"a campione"**, quando riguarda una **percentuale predeterminata** di dichiarazioni rese nell'ambito di uno stesso procedimento amministrativo;
- c) **"a tappeto"**, se riguarda **tutte le dichiarazioni, rese nell'ambito di un determinato procedimento**, sempre che ciò sia consentito dal numero complessivo delle dichiarazioni prodotte e risulti opportuno in considerazione della rilevanza economica del beneficio connesso.

3. Il Direttore generale, valutati i risultati annuali delle attività di verifica svolte a livello comunale, può disporre particolari linee-guida organizzative per il miglioramento dell'efficacia delle future attività di controllo.

a) Controllo puntuale

Si procede a controllo puntuale preventivo nel caso in cui, durante la fase istruttoria del procedimento principale, sia emerso uno o più dei seguenti elementi:

- non verosimiglianza e incompletezza e manifesta erroneità del contenuto della dichiarazione;
- contraddittorietà tra diverse dichiarazioni rese dal medesimo soggetto nell'ambito di una stessa istanza;

Regolamento dei controlli in merito alla posizione reddituale e patrimoniale (ISEE) dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni sociali agevolate o di accesso agevolato a servizi di pubblica utilità.

- contraddittorietà tra il contenuto della dichiarazione e le informazioni in possesso dell'ente o la situazione di fatto del nucleo familiare.

Si procede a controllo puntuale successivo in caso di:

- richiesta di prestazione agevolata e/o beneficio effettuata avvalendosi di dichiarazione in cui siano presenti “omissioni o difformità” segnalate all'ente ai sensi dell'art.38, comma 3 della legge 30 luglio 2010, n.122;

Le dichiarazioni soggette a controllo “puntuale” sono escluse dal sorteggio del campione, né rilevano ai fini della determinazione della dimensione del campione stesso.

b) Controllo “a campione”

Esso riguarda le dichiarazioni rese dai soggetti destinatari della prestazione agevolata e/o del beneficio connessi a un **determinato procedimento amministrativo**, individuato con atto del dirigente competente. Tale modalità di controllo interviene ogni qual volta la complessità del procedimento e/o la numerosità delle dichiarazioni o dei soggetti destinatari della prestazione agevolata e/o del beneficio pregiudichi la possibilità di una accurata verifica in sede istruttoria di ogni singola dichiarazione.

Il **campione minimo** da sottoporre al controllo è pari al **5% delle dichiarazioni ISEE** rese nell'ambito del medesimo procedimento. Il dirigente competente può determinare il campione in **percentuale differenziata** a seconda dell'elevato numero di destinatari della prestazione agevolata e/o del beneficio, della rilevanza della dichiarazione in ordine al vantaggio economico e/o giuridico del dichiarante, della complessità intrinseca del procedimento.

Per garantire l'effettiva **casualità** delle verifiche, si adotta il metodo del **sorteggio pubblico**, utilizzando un generatore di numeri casuali. Procede all'estrazione del campione il **responsabile del procedimento**, assistito da due testimoni appartenenti alla struttura competente. Di tali operazioni viene redatto un sintetico verbale.

Il dirigente competente, con proprio provvedimento motivato, può disporre il ricorso a differenti metodi di campionamento, purché capaci di garantire imparzialità e casualità in relazione all'economia generale del procedimento.

c) Controllo “a tappeto”

Si attiva con **provvedimento motivato** del dirigente competente, in ragione della **natura o della delicatezza del procedimento**, purché non comporti un ingiustificato aggravio del procedimento. Lo stesso provvedimento dirigenziale individua lo specifico oggetto di dichiarazione sottoposto a controllo e il termine per l'espletamento della verifica, ai sensi del successivo art. 7, comma 1, lettera C), punto a).

Art. 8 - Tempistica di avvio e di conclusione del controllo

1. Per privilegiare l'efficienza, l'efficacia la **tempestività dei controlli rispetto all'estensione dei medesimi**, la verifica della veridicità delle dichiarazioni si attiva nel rispetto dei seguenti termini:

A. controllo “puntuale”:

- a) controllo **preventivo**, entro i termini di adozione del provvedimento finale;
- b) controllo **successivo**, entra trenta giorni dalla segnalazione all'ente ai sensi dell'art.38, comma 3 della legge 30 luglio 2010, n.122;

Regolamento dei controlli in merito alla posizione reddituale e patrimoniale (ISEE) dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni sociali agevolate o di accesso agevolato a servizi di pubblica utilità.

- B. in riferimento al **controllo a campione**: controllo **successivo**, entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento amministrativo conclusivo, ovvero dall'atto di attribuzione del beneficio e/o dall'erogazione della prestazione.
- C. controllo **“a tappeto”**:
 - a) controllo **preventivo**, entro il termine d'adozione del provvedimento conclusivo;
 - b) controllo **successivo**, entro trenta giorni dall'attribuzione del beneficio e/o dall'erogazione della prestazione;

Le operazioni di controllo non debbono in alcun caso incidere negativamente sui tempi di adozione del provvedimento amministrativo conclusivo.

2. Il procedimento di controllo si conclude entro i termini previsti dalla legge. Se diversamente stabilito dal dirigente competente, in ragione della particolare complessità delle operazioni, il procedimento si conclude entro il termine indicato al momento della comunicazione di avvio dello stesso.

Art. 9 - Avvio del procedimento

- 1. Il responsabile provvede alla comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1998, n.241, nei confronti del soggetto sottoposto a verifica. La comunicazione della notizia di avvio del procedimento avviene:
 - a. tramite notifica, in caso di controllo **“puntuale”**;
 - b. tramite idonee forme di pubblicità, quando, in caso di controllo **“a campione”** o **“a tappeto”**, l'elevato numero di destinatari renda la comunicazione individuale particolarmente gravosa per l'ufficio procedente.
- 2. La comunicazione di avvio del procedimento riporta le seguenti informazioni:
 - a. amministrazione competente;
 - b. oggetto del controllo;
 - c. ufficio e il responsabile del procedimento di verifica;
 - d. ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti;
 - e. termine di conclusione del procedimento.

Art. 10 - Modalità dei controlli

- 1. Nel caso in cui i fatti, gli stati e le qualità personali dichiarati siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, si prospettano i tipi di controllo previsti dall'art. 71 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e dalla circolare 22 ottobre 1999, n. 8 della Presidenza del Consiglio Dipartimento della Funzione Pubblica:
 - a) **diretto**: attraverso la **consultazione per via telematica degli archivi** delle Amministrazioni certificanti e dei gestori di pubblici servizi, compiuta nel rispetto della riservatezza dei dati personali e limitata ai dati rilevanti ai fini del procedimento.
 - b) **indiretto**: se consiste nella richiesta diretta all'Amministrazione certificante della conferma scritta della corrispondenza tra il contenuto della dichiarazione e il dato da essa posseduto. L'informazione può essere acquisita, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della fonte di provenienza.

La risposta dell'Amministrazione certificante evidenzia:

Regolamento dei controlli in merito alla posizione reddituale e patrimoniale (ISEE) dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni sociali agevolate o di accesso agevolato a servizi di pubblica utilità.

- a. esito del controllo;
- b. ufficio preposto alla conservazione del dato certificato;
- c. responsabile del procedimento di verifica;
- d. data in cui la verifica è stata effettuata

2. Nel caso in cui i fatti, gli stati e le qualità personali dichiarate non risultino da certificati o documenti rilasciati da altre Amministrazioni pubbliche, il responsabile del procedimento richiede direttamente al dichiarante la documentazione comprovante le circostanze oggetto di verifica (c.d. “**controllo documentale**”). La produzione del corrispondente documento costituisce obbligo per il soggetto interpellato.

Art. 11 - Impossibilità di acquisire la documentazione

1. **Controllo indiretto:** in caso di mancata risposta da parte dell'Amministrazione certificante, si redige apposito verbale nel quale è riportata e motivata l'impossibilità di concludere il controllo. Tale circostanza non comporta alcuna conseguenza a carico del dichiarante.
2. **Controllo documentale:** in caso di rifiuto o d'inerzia da parte del dichiarante nel produrre la documentazione comprovante la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, decorsi trenta giorni dal formale sollecito, si presume la falsità della dichiarazione sostitutiva.

Art. 12 - Rettifica della dichiarazione

1. Nel caso in cui in fase istruttoria del procedimento o nel corso di un controllo emergano **irregolarità e/o omissioni rilevabili d'ufficio e non costituenti falsità**, il responsabile del procedimento invita il soggetto interessato a rettificare o integrare le dichiarazioni sostitutive, fissando un termine.
2. L'invito sospende il procedimento in corso, nell'ambito del quale è stata acquisita la dichiarazione, fino al ricevimento dell'atto utile a sanare l'irregolarità e, comunque, non oltre il termine assegnato.
3. Possono ritenersi sanabili, ogni qual volta l'interessato dimostri di aver osservato la normale diligenza nella determinazione di quanto è oggetto della dichiarazione:
 - a. l'errore materiale concernente l'Anagrafe tributaria, quando il dichiarante dimostri la corrispondenza tra dichiarazione e documentazione in suo possesso;
 - b. l'errore materiale o omissione nella compilazione della dichiarazione, confermata dalla documentazione in possesso dell'interessato.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente punto 2), la dichiarazione irregolare e/o carente non produce effetto riguardo a beneficio e/o alla prestazione sociale agevolata per la quale essa è stata resa.

Art. 13 - Verbalizzazione e conservazione dei documenti

1. Il resoconto conclusivo delle operazioni di controllo è oggetto di apposito verbale, redatto a firma del responsabile del procedimento.
2. Tutta la documentazione acquisita nel corso delle operazioni è conservata unitamente al verbale di conclusione del controllo e al verbale di sorteggio (in caso di controllo a campione), in apposito fascicolo personale.

Art. 14 - Responsabilità del dichiarante

1. La falsità accertata della dichiarazione comporta la responsabilità penale della persona che se n'è avvalsa nei confronti dell'ente, ai sensi delle leggi vigenti. Pertanto, qualora nel corso dell'attività di controllo emergano irregolarità e/o omissioni della dichiarazione costituenti falsità, il responsabile del procedimento provvede a depositare denuncia alla Procura della Repubblica competente, ai sensi dell'art. 331 del Codice di procedura penale.
2. Accertata la presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi non veritieri e non sanabili, rilevanti ai fini della concessione del beneficio o dell'erogazione della prestazione agevolata, l'Amministrazione:
 - a) **nega il beneficio e/o la prestazione sociale agevolata**, se il controllo è preventivo. L'esito sfavorevole è notificato all'interessato e motivato in relazione all'accertata falsità della dichiarazione sostitutiva;
 - b) **dichiara la decadenza dal beneficio e/o dal diritto alla prestazione sociale agevolata**, se il controllo è successivo. L'esito sfavorevole, notificato all'interessato e motivato in relazione all'accertata falsità della dichiarazione sostitutiva, comporta la **decadenza *ex tunc* dal beneficio concesso**.
3. Nel caso in cui, in forza della dichiarazione non veritiera, siano stati elargiti, in forma diretta o indiretta, benefici economici, il dirigente competente avvia le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite presso il beneficiario, con applicazione sulle stesse degli interessi legali.

Art. 15 - Conclusione del procedimento

1. Il procedimento si conclude con un provvedimento espresso nel caso in cui, accertata la falsità della dichiarazione, l'esito del controllo sia sfavorevole al soggetto sottoposto a verifica. Altrimenti, in assenza di provvedimento espresso, il controllo si intende concluso allo spirare del termine stabilito al momento dell'avvio del procedimento, ovvero previsto dalla legge.
2. Il provvedimento sfavorevole conclusivo del procedimento di controllo, notificato all'interessato e adeguatamente motivato, indica l'autorità alla quale è possibile proporre ricorso ed il termine per la valida presentazione di quest'ultimo.

Art. 16 - Elenco dei beneficiari

Il Comune provvede, nei termini e nelle modalità telematiche previste dall'Istituto nazionale di previdenza sociale, alla trasmissione all'Istituto medesimo dei dati dei soggetti che hanno beneficiato di prestazioni sociali agevolate, in conformità a quanto previsto dalla legge.

Art. 17 - Pubblicità

Al fine di scoraggiare pratiche abusive nell'accesso ai benefici e prestazioni sociali agevolate, il Comune pubblica annualmente sul proprio sito internet ed a mezzo stampa i dati aggregati relativi alle attività di controllo espletate ed ai provvedimenti intrapresi.